



**Comune di Capaccio**  
(Provincia di Salerno)

## **REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE DISCIPLINA DELLA FIDA PASCOLO**

### **Sommario**

Articolo 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

Articolo 2 - DIRITTO AL PASCOLO

Articolo 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PASCOLO

Articolo 4 - CARICO MASSIMO AMMISSIBILE

Articolo 5 - AUTORIZZAZIONE, DURATA E CONDIZIONI

Articolo 6 - DOCUMENTAZIONE PER L'ISTRUTTORIA ALL'ACQUISIZIONE /RINNOVO  
DEL DIRITTO AL PASCOLO

Articolo 6bis - AUTORIZZAZIONE

Articolo 7 - ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ ARTICOLO 8 - RILASCIO ANTICIPATO E  
SUBENTRO

Articolo 9 - MODALITÀ DI PASCOLO E OBBLIGHI

Articolo 10 - DIVIETI ARTICOLO 11- CANONI

Articolo 12 - UTILIZZO TERRENI PER USO ZOOTECNICO

Articolo 13 - MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE E/O DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI  
EFFLUENTI I ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE

Articolo 14 - DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI  
ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE  
UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE

Articolo 15 - CONTROLLI E SANZIONI ARTICOLO

Articolo 15 bis - SORVEGLIANZA BESTIAME E CUSTODIA DI ANIMALI AFFIDATA A MINORI

Articolo 16 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Articolo 17 - NORME TRANSITORIE FINALI

Articolo 18 - NORMA TRANSITORIA

## **articolo 1- ambito di applicazione e finalità**

il presente regolamento comunale disciplina la concessione della fida pascolo, sui terreni comunali gravati da usi civici

- della legge 16 giugno 1927 n. 1766 riguardante il riordinamento degli usi civici;
- del regolamento di cui al r.d. 26 febbraio 1928 n.332, di attuazione della legge 16 giugno 1927 n.1766;
- della legge regionale n.ro 11 del 17.03.1981 riguardante norma in materia di usi civici;
- della nota Anci Campania prot. 1213 del 04.11.2009 con la quale si invitavano i comuni a rivisitare i criteri per la fruizione a pascolo delle terre del comune secondo i criteri recati dal presente regolamento risponde a prioritari interessi di preservazione degli habitat da fenomeni di degrado e di incendi, alla tutela dell'ambiente ed in subordine risponde alle esigenze di adeguare gli attuali strumenti di gestione fondati sulla fida pascolo in relazione alle richieste degli allevatori.

tale regolamento viene stilato al fine di limitare l'esercizio dell'uso civico ai sensi dell'art. 521 del codice civile, tenendo conto degli usi riconosciuti e del numero degli utenti in rapporto alle utilità che i pascoli e i boschi possono rendere senza un eccessivo sfruttamento, in attuazione dell'art 45 del regolamento di esecuzione approvato con r.d n°332 del 26.02.1928 che sancisce la e l'obbligatorietà di compilare il regolamento di usi civici della città di capaccio.

## **articolo 2 - diritto al pascolo**

i pascoli ricadenti nella gestione del comune di capaccio possono essere concessi in godimento agli abitanti del comune l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

## **articolo 3 - individuazione delle aree destinate a pascolo**

le proprietà comunali sulle quali è possibile effettuare il pascolo sono quelle riportate nell'allegato elenco che forma parte integrante del presente regolamento, secondo le seguenti classi:

- pascolo senza tara
- pascolo cespugliato con tara
  - pascolo arbustivo
- incolto produttivo bosco ceduo

#### articolo 4 - carico massimo ammissibile

nella tabella di seguito vengono indicate la tipologia di bestiame ammesso fermo restando che vanno comunque osservate le prescrizioni dell'art. 9 del r.d. 30/12/1923, n. 3267, per cui :

⇒ il pascolamento dovrà essere praticato in modo da evitare non solo il sovraccarico ma anche la lunga permanenza dei bestiame;

le capre non possono essere ammesse al pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati in evoluzione. in via del tutto eccezionale, il sindaco, su espressa richiesta, potrà autorizzare il pascolo delle capre, previa acquisizione del parere dell'autorità forestale e con valutazione delle limitazioni di volta in volta stabilite a norma dell'art. 9 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267.

agli effetti del calcolo del carico massimo per ogni tipo di bestiame ammesso a pascolo, la conversione del numero capi in u.b.a (unità bestiame adulta) avviene mediante i seguenti parametri:

coefficienti di conversione in uba per specie ed età			
a	bovini adulti (oltre 2 anni di età)	1,00	uba
b	bovini da 6 a 24 mesi di età	0,60	uba
c	vitelli nati al pascolo e fino a sei mesi di età	0,00	uba
equidi			
a	equini con più di 6 mesi	1,00	uba
b	equini nati al pascolo e fino a sei mesi	0,00	uba
c	asini con età oltre 12 mesi	0,60	uba
d	asini con età da 6 a 12 mesi	0,30	uba
ovicaprini			
a	pecore	0,15	uba
b	capre	0,15	uba
c	ovicaprini nati al pascolo	0,00	uba
d	altri ovicaprini	0,15	uba

la superficie complessiva a pascolo è di ha **250.00.00** tale aree saranno compartimentale a cura dell'ufficio tecnico comunale con indicazione del carico massimo ammissibile fino al raggiungimento della quota prevista nel successivo paragrafo.

**carichi pascolivi:** il carico massimo di bestiame fissato dalla *normativa u.e. sulla condizionalità (regolamento ce n. 1782/2003)* è di un massimo di n. 4 u.b.a. per ettaro di superficie pascoliva, e il carico massimo sopportabile dai pascoli comunali non potrà eccedere le 1.5 uba per ettaro di superficie..

non può essere per nessuna ragione superato il carico di bestiame stabilito dal presente regolamento; ai contravventori saranno comminate le penalità di cui all'articolo 13.

i dati di cui sopra saranno sottoposti a revisione ogni anno per adeguarli con le variazioni che si fossero verificate nei , riguardi dell'industria zootecnica locale e nella produttività dei pascoli. il periodo di utilizzazione per i

pascoli boscati si intende senz'altro interrotto, quando, a norma delle vigenti prescrizioni di massima, si debba in essi vietare il pascolo. esso potrà poi essere in ogni tempo interrotto con motivata disposizione dell'autorità forestale e del sindaco.

la misura del carico, che dovrà essere stabilita all'inizio del contratto o nella formazione dei ruoli, sarà accompagnata dalla clausola secondo la quale il carico stesso, per iniziativa del sindaco, potrà essere modificato con revisioni che saranno disposte dall'amministrazione ogni volta che si renderà necessario. tali revisioni saranno fatte con deliberazione del consiglio comunale entro il periodo di validità del presente regolamento.

### **articolo 5 - autorizzazione, durata e condizioni**

diritto di uso civico di pascolo consiste nell'utilizzo dei pascoli ricadenti nei territori del demanio comunale. potrà essere esercitato dal 01 gennaio al 31 dicembre per periodi ragionevoli in mesi, trimestri o semestri garantendo i periodi di riposo; nelle sole località al di sopra degli 600 m s.l.m il pascolo potrà essere esercitato solo nel periodo dai 01 aprile ai 30 novembre di ogni anno.

l'esercizio del pascolo sulle aree di proprietà comunale viene consentito mediante espressa concessione di durata annuale o pluriennale (prevedibile per un massimo di 5 anni nel caso in cui l'imprenditore agricolo intenda accedere a contributi regionali o comunitari).

le domande di autorizzazione e di rinnovo all'esercizio del pascolo, redatte su apposito modello predisposto dall'ufficio comunale competente, devono essere inoltrate indicando la località preferenziale e le particelle di terreno richieste, il numero di capi distinti per specie, le generalità e la residenza dell'allevatore richiedente e del custode devono essere dimostrati annualmente i requisiti.

le **domande** di autorizzazione vanno presentate **entro il 1° marzo** dell'anno nel quale deve avere inizio il periodo di fida pascolo.

l'ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, delle u.b.a. complessive relative a tutti i richiedenti e delle località assegnate negli anni precedenti, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

al fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:

1. l'essere capo famiglia
2. la titolarità di azienda agricola ed essere allevatore a titolo principale
3. non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio, e di godere di buona condotta morale e civile
4. avere intrapreso impegni, anche pluriennali, nell'ambito di specifiche misure attuate con bandi regionali e/o comunitari che favoriscono la preservazione degli habitat da fenomeni di degrado e di incendi, che tutelano l'ambiente ed il territorio nonché sostengono la pratica del pascolamento e la sua estensivazione.
5. precedenza a chi ha un contratto di fida pascolo.

**articolo 6 – documentazione per l'istruttoria  
all'acquisizione / rinnovo del diritto al pascolo**

per ottenere o rinnovare il godimento in natura dei pascoli i possessori di bestiame devono, entro i limiti temporali di cui all'art. 5 del presente regolamento, presentare apposita domanda di "fida pascolo" al comune di Capaccio contenente i seguenti titoli:

1. copia del registro di stalla rilasciato dalla banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica.
2. tutti i capi devono essere identificati con marche auricolari solo endoruminale come previsto dalle norme vigenti.
3. certificato sanitario veterinario rilasciato dall'ASL competente per territorio, da cui si evince che i capi da avviare al pascolo provengono da allevamento ufficialmente indenni da tbc/brc/leb;
4. copia del versamento, in unica soluzione, del canone di "fida pascolo" pagato preventivamente al rilascio dell'autorizzazione sul c.c.p. intestato al comune;
5. dichiarazione dalla quale risulti la presa visione del presente regolamento e l'obbligo alla puntuale osservanza;
6. comunicazione nella quale viene indicata la data in cui si intende immettere gli animali fidati al pascolo;
7. indicazione del nominativo del custode del bestiame.
8. certificato di iscrizione all'anagrafe canina e microcippatura dei cani che eventualmente scortano gli animali.

in violazione degli adempimenti sopra indicati la fida è revocata ed i trasgressori sono punibili a termine di legge.

**articolo 6bis – autorizzazione**

a tutti gli allevatori di bestiame ammessi al pascolo verrà consegnata, previa presentazione della ricevuta del versamento, in unica soluzione, del canone di "fida pascolo" sul c.c.p. n°12286845 intestato al comune di Capaccio, espressa autorizzazione di validità annuale (art. 5).

in caso di richieste per un periodo superiore ad un anno e fino ad un massimo di 5 anni, l'ufficio comunale preposte esegue apposita istruttoria per il rilascio della concessione di impegno pluriennale unitamente all'autorizzazione per il primo anno. resta inteso che tale concessione d'impegno non esime il richiedente dal presentare, comunque annualmente, la richiesta così come indicato e con le stesse modalità di cui al precedente articolo 5.

in caso di mancata presentazione di istanza di rinnovo la concessione pluriennale si intende automaticamente revocata

l'impegno dell'ente, nel rilascio delle autorizzazioni, in particolare di quelle riguardanti gli anni successivi per le concessioni superiori ad un anno, è sempre "fatto salvo motivazioni di forza maggiore".

qualora il fidatario, per qualsiasi causa, ritirasse dal terreno assegnato gli animali fidati, la concessione si intenderà decaduta di diritto senza che egli possa avanzare pretesa a rimborso di sorta.

l'amministrazione comunale può estromettere in qualsiasi momento il fidatario dalla concessione di che trattasi, senza che lo stesso possa accampare diritti di qualsiasi genere per mancato pascolo agli animali di sua proprietà. il fidatario si impegna a risarcire il comune di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali qualora il comune, costretto a fare osservare ed a fare applicare gli obblighi derivanti dalla concessione di fida pascolo, debba ricorrere alle vie legali.

il fidatario rinunzia nel modo più assoluto ed esplicito ad ogni possibile azione di rivalsa di danni verso l'amministrazione nel caso avesse a subire morte di animali imputabili a malattie infettive e ciò anche quando possa provare che gli animali contrassero la malattia nel fondo demaniale durante il periodo di utilizzazione del pascolo di cui alla presente fida.

### **articolo 7 - esonero della responsabilità**

l'esercizio del pascolo, subordinato ad apposito provvedimento concessorio di cui al precedente art. 5, esonera il comune da qualsiasi responsabilità risarcitoria a favore del concessionario/affidatario, anche nel caso di morte di animali imputabili a malattie infettive, contratte nel fondo fidato.

### **articolo 8 - rilascio anticipato e subentro**

in caso della cessazione dell'attività o di rilascio anticipato della concessione da parte del concessionario, il comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi comprese tutte le eventuali migliorie apportate senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante.

i beni riacquistati torneranno al regime giuridico di uso civico.

il concessionario può richiedere, in caso di vigenza della concessione, che nel rapporto subentri un familiare entro il terzo grado che detiene o accede alla qualifica di azienda agricola senza che vengano modificati i termini della concessione originaria.

### **articolo 9 - modalità di pascolamento ed obblighi - pascoli nei boschi**

l'esercizio del pascolo sui terreni demaniali comunali dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

1. titolarità di apposita autorizzazione da parte del comune proprietario;
2. vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario recante con se la prescritta autorizzazione di fida;
3. il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvista di adeguata recinzione; la realizzazione e/o la revisione del richiedente dovrà essere preventivamente autorizzata dal comune e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
4. il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile;
5. il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'ente concessionario nel caso avesse a subire morte di animali imputabili a malattie e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato;
6. divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;
7. obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo della fida,

- una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
8. divieto di sbarrare, con qualsiasi tipo di ostacolo, strade, sentieri, viottoli e valichi nei terreni concessi a pascolo o di accesso ad essi e comunque tutti quelli a transito libero;
  9. obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
  10. il comune declina ogni responsabilità per danni e terzi di qualsiasi natura.
  11. in merito alle norme per l'esercizio del pascolo si recepiscono quelle contenute nelle pagine da n° 54 a n° 61 del piano di assestamento forestale dei beni silvo- pastorali - comunali , approvati con delibera della giunta regionale della Campania n° 765 dell'11.05.2007.

#### **articolo 10- divieti**

è fatto assoluto divieto di :

1. cedere, anche parzialmente, il diritto di fida a terzi;
2. far custodire il bestiame da persona diversa da quella /e indicata nella domanda;
3. avanzare richiesta di pascolo da cittadini o allevatori residenti nel comune di capaccio, per bestiame appartenente a persone residenti fuori comune. è pertanto obbligatoria la presentazione delle fatture di acquisto o, in assenza di p. iva, di autocertificazione in cui dichiarare la provenienza dei capi. l'inosservanza del predetto divieto, sono qualsiasi forma si manifesti, può costituire da solo motivo di rigetto della domanda o di revoca della concessione al fidatario inadempiente;
4. effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina al di fuori dei pascoli nudi o cespugliati ; il pascolo delle capre nei boschi è sempre vietato.
5. effettuare l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame. in dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
6. effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
7. utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti;
8. pascolare nelle zone affidate o vincolate;
9. creare chiudende o recinzioni di qualsiasi tipo, nelle particelle concesse in fida pascolo, senza previa autorizzazione del comune;
10. in tutte le aree non espressamente indicate è da ritenersi vietato il pascolo.

#### **articolo 11- canoni**

il comune fissa annualmente, mediante atto deliberativo di giunta sulla base dei dati inflattivi e sulla scorta delle spese eventualmente sostenute per ordinaria o straordinaria gestione, il canone di fida, che, entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere corrisposto anticipatamente per ottenere il rilascio dell'autorizzazione.

per l'anno 2014 viene fissato un canone pari a 40 € per ogni u.b.a.

in mancanza dell'atto deliberativo il canone verrà aggiornato, sempre annualmente, sulla base della variazione, accertata dall'istat, dell'indice dei prezzi a consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nell'anno precedente.

#### **articolo 12 - utilizzo terreni per uso zootecnico**

il comune di capaccio prevede la concessione per l'utilizzo degli effluenti zootecnici delle aziende agricole sui terreni di proprietà.

### **articolo 13 – modalità di utilizzazione e/o distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue**

la scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:

1. delle caratteristiche idrogeologiche, podologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
2. del tipo di affluente;

le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:

1. il contenuto della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricole, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
2. fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquidi e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
3. la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
4. l'uniformità di applicazione degli affluenti ;
5. la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei;

per ciò concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.

### **articolo 14 – determinazione della quantità massima degli affluenti di allevamento e delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente**

è ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli affluenti di allevamento e delle acque reflue, con la modalità ed i limiti dalla regolamentazione nazionale (d.m. 07.04.2006) e regionale (legge regionale n.ro 14 del 22 novembre 2010 e successive modifiche e integrazioni), delle seguenti quantità massime:

1. 340 kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) per gli effluenti di

allevamento. tale quantitativo si ritiene comprensivo anche degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo;

2. dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, comunque nel limite massimo di apporti pari a 340 kg/ha di azoto per anno. tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture.

## **articolo 15 – controlli e sanzioni**

al controllo circa il rispetto delle presenti norme, oltre agli organi abilitati al controllo in materia di igiene, ambiente e benessere degli animali, sono demandati gli organi di polizia municipale e provinciale, il corpo forestale dello stato, le guardie giurate in possesso di autorizzazione prefettizia, oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti di polizia giudiziaria.

all'atto del ritiro dell'autorizzazione comunale al pascolo, il fidatario deve comunicare, per la reperibilità immediata, le generalità e il recapito telefonico del mandriano che, a richiesta degli organi addetti al controllo, si assumerà la responsabilità organizzativa immediata di radunare il bestiame in modo tale da rendere possibile le ispezioni.

a tutti gli allevatori di bestiame ammessi al pascolo verrà consegnata apposita certificazione di fida pascolo che dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei sorveglianti.

la certificazione indicherà le generalità dell'allevatore fidatario, il numero dei capi di bestiame per il quale la fida è concessa e la zona di pascolo assegnata con indicazione degli estremi catastali. il bestiame condotto al pascolo deve essere custodito da personale idoneo e sufficiente e ciascun fidatario dovrà rimanere nella zona di pascolo che gli è stata assegnata.

tutto il bestiame ammesso al pascolo deve risultare in regola con gli adempimenti previsti dal regolamento di polizia veterinaria o prescritti da parte dei servizi veterinari della competente ASL. a tal fine il bestiame è soggetto al controllo sia dei predetti servizi veterinari sia del personale all'uopo incaricato dal comune.

i fidatari si impegnano a favorire l'espletamento di detti controlli anche mediante lo spostamento del bestiame in zone che verranno dal comune o dai servizi veterinari di volta in volta indicate.

il godimento in natura dei pascoli dovrà avvenire nel più rigoroso rispetto delle norme previste dal presente regolamento, delle direttive e delle indicazioni che di volta in volta verranno fornite dal comune, nonché di tutte le disposizioni di legge statali e regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'utilizzazione e l'utilizzo dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello stato e della regione, il comune punirà con una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo di € 200 ed in massimo di € 500 per ogni capo irregolarmente immesso al pascolo, qualsiasi violazione al presente regolamento.

si applicano, ove non risultino incompatibili, le norme di cui al capo I della legge 24.11.1981, n° 689.

## **articolo 15 bis sorveglianza bestiame e custodia di animali affidata a minori**

- fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di circolazione (nuovo codice della strada), nonché l'osservanza delle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria approvato con d.p.r. n. 320/1954 e delle ordinanze in vigore, gli animali che vengono condotti al pascolo o che devono comunque transitare debbono essere costantemente sorvegliati da personale capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento, venga arrecato danno ai fondi finitimi o molestia ai passanti.
- non si possono affidare in custodia, a persone di età inferiore ai 16 anni, animali bovini ed equini inviati

al pascolo in siti aperti o comunque non cintati in modo da impedire gli animali stessi da uscirne. in nessun caso potranno essere lasciati in custodia a fanciulli, di età inferiore ai 16 anni, animali di qualsiasi specie .

#### **articolo 16 - rinvio alle norme vigenti**

per quanto non contemplato nel presente regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura regolamentari che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale, la tutela dell'ambiente, le misure di salvaguardia sulle condizioni igienico-sanitarie e di protezione e benessere degli animali.

#### **articolo 17- norme transitorie finali**

oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 10 punto 3, il comune può pervenire, previa audizione dei fidatari interessati, alla revoca della concessione in tutti i casi di accertata grave o reiterata violazione delle norme del presente regolamento.

il comune, inoltre, sposterà denuncia all'autorità giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 639 c.p. o di altri reati.

per quanto concerne l'utilizzazione degli effluenti zootecnici delle aziende agricole zootecniche, si precisa che le modalità, i limiti, i divieti, i controlli, le sanzioni etc. sono quelli disposti dalla legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010 e s.m. i. e dal decreto ministeriale 7 aprile 2006 ad oggetto "criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", recepito con dgr n° 120 del

9.2.7. pertanto l'amministrazione esige il rispetto di tali normative per tutto quanto concerne la materia per l'utilizzo degli effluenti zootecnici.

#### **articolo 18 - norma transitoria**

le prescritte norme sono valide fino alla costituzione dell'azienda agro-silvo-pastorale turistica comunale, alla quale saranno affidati tali compiti.